Civile Ord. Sez. 1 Num. 8888 Anno 2019
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 29/03/2019

sul ricorso 30277/2017 proposto da:

Bodiya Baduge Samantha Perera, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Coppola Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Prefettura di Napoli;

- intimata -

ORD. 254/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2019 dal cons. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. — Bodiya Baduge Samantha Perera propone ricorso per sei mezzi, nei confronti del Prefetto di Napoli, contro l'ordinanza del 17 novembre 2017 con cui il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto il 7 agosto 2017.

2. — L'amministrazione intimata non spiega difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo denuncia nullità del procedimento e dell'ordinanza per violazione degli articoli 24 della Costituzione, 112, 115, 153 e 294 c.p.c., censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di pronunciare sull'istanza di rimessione in termini da esso Bodiya Baduge Samantha Perera spiegata in ragione della sua ignoranza della lingua italiana che gli aveva impedito di comprendere il significato del decreto di espulsione notificatogli.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando l'ordinanza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso presupponendo la conoscenza da parte del ricorrente della lingua italiana, mentre avrebbe dovuto accertare effettivamente detta circostanza di fatto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il terzo motivo, spiegato in via subordinata al precedente, denuncia nullità del procedimento e dell'ordinanza per violazione degli articoli 24, 111, comma 6, della Costituzione e 134 c.p.c., censurando l'ordinanza impugnata perché mancante di motivazione, tanto più che esso ricorrente aveva formulato istanze istruttorie sulle quali il giudice non aveva pronunciato.

Il quarto motivo denuncia nullità del procedimento e dell'ordinanza per l'appunto per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie.

Il quinto denuncia violazione di legge riferita agli articoli 2, 3, 13 e seguenti, 24, 97 e seguenti della Costituzione e 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998, offrendo in tal modo alla Corte di cassazione le ragioni che, a dire del ricorrente, dovrebbero condurre *ex* articolo 384 c.p.c. all'accoglimento del ricorso spiegato avverso l'espulsione.

Il sesto motivo ripropone argomenti svolti in sede di merito sempre per i fini di una decisione di merito *ex* articolo 384 c.p.c..

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — Sono inammissibili i primi quattro motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati.

A fronte del ricorso tardivamente proposto dal Bodiya Baduge Samantha Perera, il quale aveva chiesto di essere rimesso in termini, assumendo che il decreto di espulsione fosse stato tradotto soltanto in inglese, e non in tamil o cingalese, lingue ufficiali dello Sri Lanka, suo paese di provenienza, sicché egli non si era avveduto del suo significato e per questo non aveva proposto tempestiva impugnazione, il Giudice di pace ha replicato osservando:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

-) che l'articolo 13, settimo comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998 richiede che il decreto di espulsione sia comunicato all'interessato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove ciò non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo;

-) che l'inglese non era lingua ufficiale dello Sri Lanka, ma era equiparata ad essa;

-) che il ricorrente, secondo quanto risultante dal foglio notizie prodotto dalla Questura, aveva egli stesso indicato l'inglese come lingua nella quale desiderava avere le comunicazioni;

-) che il ricorrente dimorava in Italia dal 2011, ed in un primo periodo aveva anche ottenuto il permesso di soggiorno, provvedendo alle relative incombenze amministrative e burocratiche ed aveva svolto numerose attività lavorative, le quali lo avevano verosimilmente posto in relazione con numerosi cittadini italiani, sicché era da ritenere che egli avesse una sufficiente cognizione anche della lingua italiana.

È dunque palese che il giudice di merito, lungi dall'omettere di pronunciare o anche di motivare, ha ritenuto insussistente il presupposto per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, reputando che il ricorrente conoscesse sia l'inglese, lingua nella quale il decreto di espulsione era stato tradotto, sia l'italiano, lingua nella quale era stato redatto.

Trattasi di accertamento di merito sottratto al controllo di questa Corte di legittimità, che il ricorrente mira a rimettere inammissibilmente in discussione per il tramite della surrettizia introduzione di censure presentate come *errores in iudicando* e *in procedendo* nonché vizio motivazionale: con lo scopo, cioè, di ribaltare la valutazione compiuta dal Giudice di pace che ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivatamente disatteso l'istanza di rimessione in termini, conseguentemente dichiarando il ricorso inammissibile, ritenendo che Bodiya Baduge Samantha Perera avesse in buona sostanza piena contezza del decreto di espulsione notificatogli.

2.2. — Gli altri motivi sono assorbiti.

3. — Nulla per le spese. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 30 gennaio 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale